



## **Titolo**

Illecito sportivo – art. 30, comma 1, CGS - atto idoneo ad alterare lo svolgimento di una gara-impiego di un mezzo fraudolento per ottenere il rinvio di una gara – produzione di falsi referti attestanti la positività al Covid - costituisce illecito sportivo

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, CGS, costituisce atto idoneo ad alterare lo svolgimento di una gara la produzione di falsi referti che danno conto di una patologia che impedisca in termini assoluti ai giocatori di scendere in campo e, visto il numero complessivo dei positivi, impone il rinvio della competizione. Difatti, alterazione dello svolgimento di una gara non è semplicemente l'alterazione del risultato (condotta diversa e già specificamente prevista dalla norma) o delle condizioni in cui la gara è disputata ma anche, e a maggior ragione, l'indebito rinvio della stessa, poiché è noto che il mutamento delle circostanze di tempo in cui una partita è giocata non sono indifferenti rispetto al risultato, in ragione di molteplici fattori fra i quali possono essere citati la presenza e la forma fisica dei calciatori. Se così è, il fine avuto di mira dall'agente, ai fini della configurabilità della fattispecie, è semplicemente quello di alterare lo svolgimento della gara ottenendone il rinvio, senza che abbiano alcun rilievo le ulteriori motivazioni sottostanti alla condotta.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 3/CFA/2021-2022/A

## **Presidente**

Mazzoni

## **Relatore**

Morelli

## **Riferimenti normativi**

art. 30, comma 1, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0003 del 19 luglio 2021 (S.r.l. FUTSAL COBA' Sportiva Dil.)**